

LEGGE 27 maggio 2025, n. 78

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. (25G00086).

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2025.

[\(GU n.124 del 30-05-2025\)](#)

Art. 1

1. Il [decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39](#), recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2025, N. 39

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della [raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003](#)»;

alla lettera b), le parole: «ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della [raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003](#)»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'[articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso".

3-ter. All'[articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali limiti non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle](#)

[finanze 30 gennaio 2025, n. 18](#), e alle società controllate e collegate, ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#), che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo".

3-quater. All'[articolo 1, comma 105-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'[articolo 2, commi da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi".

3-quinquies. All'[articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici".

3-sexies. All'[articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 dicembre 2024, n. 189](#), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofico, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme di cui al quarto periodo, l'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell'[articolo 1891, quarto comma, del codice civile](#)".».